



Comune di Macherio
(Provincia di Monza e Brianza)
Via Visconti, n. 39 – 20846

Regolamento dell'imposta unica comunale IUC

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Composto da 36 articoli e allegati

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLA IUC

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Si premette che la Legge 147/2013 ha istituito l'imposta comunale IUC (d'ora innanzi chiamata più semplicemente IUC nel presente regolamento), con l'art. 1, comma 639 e seguenti. Costituiscono componenti dell'unitaria IUC l'imposta municipale propria (d'ora innanzi più semplicemente chiamata IMU nel presente regolamento), il tributo per i servizi indivisibili (d'ora innanzi chiamata più semplicemente TASI nel presente regolamento) e la tassa rifiuti (d'ora innanzi chiamata più semplicemente TARI nel presente regolamento).

Ne consegue che il prelievo tributario dell'unitaria IUC viene graduato e ripartito per singole voci che compongono la stessa (IMU, TASI e TARI), al fine di dare un giusto equilibrio del carico fiscale tra i contribuenti nell'ambito dei singoli tributi nominati.

Il presente regolamento viene adottato nei limiti e ambiti sanciti dall'art. 52 del D.lgs.446/1997.

Articolo 2

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO IUC

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri funzionali all'esercizio di ogni attività connessa organizzativa e gestionale tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo: inviare comunicazioni ai contribuenti, emettere atti impositivi di accertamento, procedere ai rimborsi, attivare atti in autotutela in caso di errori, nonché la rappresentanza in giudizio in caso di controversie attinenti ai singoli componenti della IUC (IMU, TASI e TARI). Si dà atto che la Giunta Comunale ha effettuato la nomina con deliberazione n. 1 del 13.01.2014.

Articolo 3

COMUNICAZIONI MEDIANTE L'USO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

1. Il contribuente potrà inoltrare ogni comunicazione o dichiarazione avvalendosi dello strumento informatico della posta elettronica con gli effetti di Legge previsti. Potrà inoltre domandare espressamente che qualsiasi corrispondenza dell'ufficio venga spedita alla casella di posta elettronica dallo stesso segnalata. Gli atti che necessitano della notificazione per la loro efficacia di Legge potranno essere trasmessi telematicamente dall'ufficio al contribuente solo alla condizione essenziale che si tratti di un indirizzo di casella di posta elettronica certificata.

2. In caso disattivazione della casella di posta elettronica o di malfunzionamento informatico della stessa, gli scritti saranno inviati nelle modalità consuete.

Articolo 4

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Richiamandosi alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 83 del 23.11.1998, il Comune conferma anche per la IUC introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per la definizione e accertamento delle singole componenti IMU; TASI e TARI, sulla base dei medesimi criteri e procedure stabiliti nella citata deliberazione e dalla Legge, tenuto conto delle modifiche di Legge alla procedura prevista dal D.lgs.218/1997

Articolo 5

INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie in materia delle singole componenti della IUC a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Per adeguare l'ordinamento giuridico dell'Ente ai principi stabiliti dalla Legge n. 212/2000 nella parte appena sopra riportata (Statuto del contribuente), il Comune di Macherio recepisce la normativa d'interpello per l'imposta IUC, fissata dall'art. 11 della predetta Legge, uniformandosi alla procedura regolamentata dal D.M. 26 aprile n.209/2001 che viene adattata al tributo IMU come segue:
3. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
4. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
5. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte del Comune.
6. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza.

Articolo 6

COMPENSAZIONE

Ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa il Comune recepisce l'istituto della compensazione previsto dalla Legge n. 212 del 2000 all'art. 8, comma 1 e dall'art. 1241 e seguenti del codice civile. Presupposto per l'applicazione della compensazione ai soli tributi di competenza comunale è l'accertamento del debito e del credito oggetto della compensazione a cura dell'ufficio tributi.

Articolo 7

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro i stabiliti dalla Legge; al momento la stessa prevede all'art. 1, commi 684 e 685 della L. 147/2013 che la dichiarazione sia presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e detenzione dei locali soggetti al tributo IUC; entro il medesimo termine vanno presentate le dichiarazioni di modificazioni, comprese le cessazioni, sempre che non vi sia una norma specifica che esoneri il contribuente da questa incombenza. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Al fine di semplificare gli adempimenti in capo agli obbligati, i contribuenti hanno facoltà di presentare una comunicazione in forma libera, in sostituzione della dichiarazione prevista con i modelli ministeriali, fermi restando i requisiti di contenuto minimi previsti dalla normativa tra cui le generalità e codice fiscale del dichiarante, gli identificativi catastali degli immobili oggetto della

variazione, con annotati la rendita catastale ovvero il valore in caso di area edificabile per IMU e TASI e la superficie da assoggettare al pagamento per la TARI.

Articolo 8

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 9

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 10

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Salvo che la Legge non disponga espressamente altrimenti, il rimborso viene eseguito a favore del contribuente esclusivamente per la parte del credito tributario versato effettivamente al Comune. In ogni caso la domanda potrà essere evasa solo nel rispetto della normativa prevista dall'art. 3, comma 3, Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi annui pari o inferiori alla soglia di € 12,00, fissata dalla Legge.

SEZIONE IMU

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Articolo 11

DEFINIZIONI STABILITE DALLA LEGGE

Poiché i presupposti impositivi, soggetti passivi, soggetto attivo, esenzioni, riduzione d'imposta, la base imponibile, sanzioni irrogabili per le violazioni e interessi sono tutti definiti in via esclusiva alla Legge, si rimanda alla lettura dell'art. 13 D.L. n. 201/2013 e successive modificazioni per l'esatta qualificazione degli stessi.

Articolo 12

DEFINIZIONI D'ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI AI FINI IMU

Al fine di far chiarezza sulla delimitazione della definizione di abitazione principale scelta dal Comune di Macherio nell'ambito della sua potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.lgs.446/1997 si riportano appresso i soli casi in cui sussiste la condizione di abitazione principale, così come espressamente disciplinato dalla Legge. Il Comune di Macherio non introduce alcun'altra ipotesi di assimilazione ad abitazione principale nell'ambito della sua potestà regolamentare. La medesima classificazione viene applicata per la TASI.

Entrando nel dettaglio si ha:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune.

b) L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

c) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

d) Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e

quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AREA EDIFICABILE IMU E TASI

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Al fine di stabilire i criteri per la determinazione dei valori venali per le aree edificabili per la determinazione della base imponibile IMU e fermo restando la disciplina dell'art. 5, comma 5, D.lgs.504/1992, secondo il preciso richiamo fattone dall'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011, si intendono riprendere appresso i metodi di valutazione che seguirà l'ufficio per l'accertamento della congruità del valore venale dell'area edificabile dichiarato dal contribuente.

a) In presenza di atto soggetto a pubblicità immobiliare come ad esempio quello di compravendita, una perizia giurata, una consulenza tecnica o altro equipollente, il valore venale dell'area edificabile da attribuire per la determinazione della base imponibile sarà quello riportato in atto. Il valore potrà essere utilizzato per i tre periodi d'imposta successivi alla data di formazione dell'atto. Qualora intervengano delle variazioni degli strumenti urbanistici vigenti che modifichino le condizioni di edificabilità, si dovrà tener conto dei cambiamenti per quantificare il valore di riferimento dell'area edificabile.

b) In via subordinata, in assenza del parametro di riferimento che precede, si avrà riguardo al valore medio rilevato tra i valori venali in comune commercio, pubblicati semestralmente a cura della Borsa Immobiliare di Milano – Camera di Commercio Monza e della Brianza, “nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti”, e quindi fonte di presunzione e supporto razionale di comune esperienza, così come ribadito dalla costante Giurisprudenza di Legittimità (per tutti vedasi Cass. Civ. sez. V Tributaria ordinanza n.14342/2011).

Articolo 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato nelle modalità e termini di Legge.

3. Resta salva la facoltà dell'Ente di estendere le forme di pagamento, da individuare in sede di deliberazione d'approvazione delle aliquote, coerentemente all'esigenza di semplificazione degli adempimenti in capo ai contribuenti e di maggior efficienza nell'attività amministrativa.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Fermo restando il principio di Legge che ciascuno è autonomamente responsabile del debito dell'imposta per quanto di sua competenza, nella quota, periodo di possesso e aliquota da applicare, il Comune non procederà all'accertamento dell'imposta IMU nel caso un contitolare paghi il tributo di giusta spettanza al Comune per l'intero dovuto, in nome proprio e dei contitolari, di modo che il versamento unitariamente effettuato abbia piena capienza e quindi sia esattamente corrispondente alla somma aritmetica dei singoli debiti tributari da attribuire ad ognuno dei soggetti passivi per quanto da essi dovuti. Il debito dell'imposta IMU può esser estinto anche per compensazione, avuto riguardo alla quota di spettanza comunale.
6. Il contribuente ha facoltà di non eseguire i versamenti per importi inferiori ad euro € 12,00 annui.
7. In caso di decesso del contribuente il pagamento dell'imposta deve essere effettuato dai coeredi in proporzione alla loro quota ereditaria, nel caso sia stata presentata la dichiarazione di successione.
8. Per il periodo che intercorre dall'apertura della successione all'acquisto della eredità con la sua accettazione da parte degli eredi, il versamento del tributo può essere eseguito in via provvisoria a nome del de cuius, imputando tale pagamento a nome degli eredi impersonalmente e collettivamente considerati. Per effetto dell'accettazione dell'eredità gli importi versati saranno attribuiti a ciascun contribuente in proporzione alla sua quota ereditaria.

SEZIONE TASI

Articolo 15

SERVIZI INDIVISIBILI TASI

L'identificazione dei servizi indivisibili e parzialmente indivisibili è riportata nel presente regolamento. La deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI individua i servizi indivisibili e individua analiticamente i relativi costi di ciascun anno alla cui copertura la TASI è diretta.

Il gettito TASI non potrà essere superiore per l'esercizio di riferimento alla spesa prevista in Bilancio per i servizi indivisibili e parzialmente indivisibili.

Sono servizi Indivisibili:

- 1) Servizi generali
 - a) Segreteria generale
 - b) Informatizzazione
 - c) Convenzione Segreteria
 - d) Formazione
 - e) Gestione economica finanziaria
 - f) Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
 - g) Gestione beni demaniali e patrimoniali
 - h) Anagrafe Stato civile elettorale leva servizio statistico
- 2) Polizia locale
- 3) Urbanistica e tutela del territorio
- 4) Illuminazione pubblica
- 5) Manutenzione strade
- 6) Servizi per la tutela ambientale
- 7) Servizi sociali
- 8) Gestione Biblioteca

Articolo 16

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 17

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Ai fini della TASI si applicano le medesime definizioni previste nel presente regolamento ai fini IMU (art. 12), fermo restando che il pagamento del tributo TASI è dovuto per tutti i fabbricati, compresi l'abitazione principale, le pertinenze di essa e le aree edificabili.

Articolo 18

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 19

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo è il Comune di Macherio relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 20

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU come stabilito dall'art. 1, comma 675, L. 147/2014. E quindi secondo l'attuale normativa si ha:

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di

rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 21

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è deliberata dal Consiglio Comunale entro i termini di Legge previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

2. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .

6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati e possono essere differenziate in ragione della categoria catastale della rendita catastale, nonché della destinazione degli immobili.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 22

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Articolo 23

VERSAMENTI

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Due è il numero delle rate ordinariamente fissato; in sede di adozione delle aliquote e detrazioni il Comune stabilisce le scadenze delle stesse.

Il tributo è dovuto per l'anno solare in corso in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni il mese è imputato per l'intero.

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

SEZIONE TARI

Articolo 24

DISPOSIZIONI GENERALI

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione, così come descritti nell'allegato n. 2 della classificazione dei rifiuti assimilati dal Comune.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 25

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 26

SOGGETTO ATTIVO:

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 25

Soggetto passivo

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 26 **BASE IMPONIBILE**

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 27

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella determinazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati ai sensi dell'art. 1, comma 652 L.147/2013 e cioè le stesse sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Le categorie tariffarie da applicarsi per Macherio sono descritte nell'allegato 1.
3. Si dà atto che in assenza di una puntuale misurazione della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di cui all'art. 1, comma 668 L. 147/2013 i coefficienti adottati sono prudentemente quelli utilizzati per la previgente TARSU e TARES, così come riscontrabile nell'apposita deliberazione tariffaria.
4. In ogni caso viene assicurato il rispetto dell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE ripresa dal menzionato art. 1, comma 652 L.147/2013.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 28

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 28

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche tenuto conto dei coefficienti di produttività del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 29

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. Il tributo è dovuto per l'anno solare in corso in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'occupazione; a tal fine se l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni il mese è imputato per l'intero.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 30

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 3.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 3 viene di regola effettuata sulla base del contenuto della dichiarazione.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 31

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 32

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e) balconi, verande, terrazze;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 33

RIDUZIONE PER RICICLO

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo ai sensi dell'art. 1, comma 649 L.147/2013 nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata all'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. In ogni caso la riduzione è fissata nella misura massima del 20% in analogia con i medesimi benefici concessi per la tassa rifiuti nel regolamento comunale.

Articolo 34

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso di aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani sono esclusi dal pagamento della TARI i soli magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di detta attività che devono avere quindi i requisiti di essere un'appendice dell'attività stessa. I magazzini che servono per il stoccaggio o la conservazione dei beni è da considerare assoggettata alla TARI.

2. Come scritto nell'articolo 24 sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibite ad uso diverso dalla civile abitazione, così come descritti nell'allegato n. 2 della classificazione dei rifiuti assimilati dal Comune. Sono considerati speciali le sole zone operative nelle quali il coefficiente kg al mq prodotto in concreto, sia superiore al massimo individuato nella tabella 4b del D.P.R. 158/1998; resta a carico del contribuente che intenda avvantaggiarsene l'onere della prova della effettiva maggiore produzione Kg/mq, rispetto alla normativa citata, per la parte di superficie ove si producono detti rifiuti assimilati agli urbani che diventano speciali per quantità.

3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 e 2, il soggetto passivo presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

4. Relativamente alle categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione del 50% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

ARTICOLO 35

ALTRE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Per le sole utenze non domestiche adibite esclusivamente a bar, caffè e tabacchi nelle quali non vi sono giochi d'intrattenimento a scommessa mediante strumenti elettronici si applica una riduzione tariffaria nella misura del 25%, in considerazione dell'interesse pubblico di contrastare il fenomeno della ludopatia.

Per le utenze domestiche si ha l'agevolazione per unico occupante nella misura della riduzione tariffaria del 20%.

Restano confermate le agevolazioni tariffarie previste per le utenze non domestiche riconosciute per la tassa rifiuti nel regolamento comunale, anche se qui non espressamente riportate.

ART. 36

COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Per la determinazione della superficie per il calcolo della tariffa, si fa riferimento alla superficie abitabile misurata al netto dei muri perimetrali e per le aree scoperte sulla superficie misurata all'interno del perimetro delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

ALLEGATO 2

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Allegato 1	Coefficienti quantitativo dei rifiuti
Classificazione delle C A T E G O R I E con omogenea potenzialità di rifiuti TARI 2014	
1) ABITAZIONE E PERTINENZE	0,91
1A) ABITAZIONI CON UNICO OCC.	0,73
2) NEGOZI E ESERCIZI COMMERCIALI NON ALIMENT.	2,35
2A) AREE DISTRIBUZIONE CARBURANTE	1,08
3) BAR E ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI	3,09
4) STUDI PROFESSIONALI E UFFICI	2,35
5) ATTIVITA' PRODUTTIVE DEPOSITI E LABORATORI	0,89
6) TEATRI, CINEMA E SIMILI	0,54
7) ALBERGHI/PENSIONI E SIMILI	2,60
8) SCUOLE/COLLEGI E SIMILI	0,35
9) AMBIENTI SOCIO CULTURALI E SIMILI	0,35
10A) MERCATO SCOPERTO NON ALIMENT.	5,36
10B) MERCATO SCOPERTO ALIMENTARE	6,34
11) MERCATO COPERTO	0